

**Corrispettivo dell'appaltatore: nuove  
regole per i pagamenti; i capitolati andranno  
adeguati per gli affidamenti successivi  
al 26 maggio 2019<sup>1</sup>**

*Dell'avv. Arrigo Varlaro Sinisi*

Continuano a fioccare le modifiche al Codice dei contratti pubblici. Dopo quelle introdotte dal recente Decreto "Sblocca cantieri" (D.L. n. 32/2019), ne arriva un'altra, questa volta imposta dall'Europa.

Il Governo italiano, infatti, allo scopo di porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione della Commissione Europea n. 2090 del 2017, in materia di pagamenti negli appalti pubblici, attraverso l'art. 5 della Legge comunitaria per il 2018<sup>2</sup>, ha sostituito il testo dell'art. 113-bis del predetto Codice<sup>3</sup>.

La modifica si è posta dal momento che la direttiva 2011/7/UE - relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - all'articolo 4, comma 3 lettera a), punto iv), stabilisce che **se la legge** o il contratto prevedono una **procedura di accettazione** o di **verifica** diretta ad accertare la **conformità** delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, **il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni di calendario da quella data.**

---

<sup>1</sup> Pubblicato su [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it) del 26 maggio 2019.

<sup>2</sup> Legge n. 37 del 3 maggio 2019 reca "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018".

<sup>3</sup> L'art. 113-bis del D.Lgs n. 50/2016, in precedenza era stato già modificato dall'art. 77 del decreto legislativo n. 56 del 2017 e, successivamente, dall'art. 1, comma 586, della legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018.

Diversamente, il comma 3 dell'art. 113-bis del Codice, nella versione del 2016, prevede che all'esito del collaudo o della verifica di conformità, il R.U.P., ai fini dell'emissione della fattura, rilascia il certificato di pagamento nei termini di cui all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Ebbene, nell'interpretazione della Commissione Europea (esplicitata nel parere motivato ex art. 258 del TFUE), tale disposizione permette la prassi per cui il pagamento possa intervenire entro **30 giorni dal certificato di pagamento**, a sua volta intervenuto entro **30 giorni dal collaudo**.

In particolare, la Commissione Europea osserva che gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento – di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori (quando non sia nominata apposita Commissione di collaudo) e del responsabile unico del procedimento – non sono necessariamente contemporanei (dato il rinvio dell'art. 113-bis all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 231 del 2002).

Tale la ragione per cui il comma dell'art. 113-bis, come modificato dalla summenzionata legge n. 37/2019, prevede ora che all'esito **positivo del collaudo o della verifica di conformità**, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; **il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità**, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Eventuali motivate deroghe a tale tempistica di pagamento, dunque, dovranno essere evidenziate nel contratto. In difetto di ciò, le clausole in deroga alla suddetta previsione potrebbero essere oggetto di contestazione da parte dell'affidatario e, in

una eventuale sede contenziosa, potrebbero essere dichiarate nulle dal giudice.

Per prevenire possibili fraintendimenti e/o contestazioni – con probabili conseguenti ritardi nei pagamenti, i cui maggiori oneri moratori, è bene ricordarlo, costituiscono **danno erariale** - i capitolati d'appalto relativi ad affidamenti successivi all'entrata in vigore della predetta norma (quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale; quindi a partire dal 26 maggio 2019) dovranno essere opportunamente adeguati a quanto stabilito dal “nuovo” testo dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici.